

## **TI\_GERICHTE 11.1998.186 vom 24. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.186](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.186)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.186 du 24 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.186 del 24 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante non si oppone di per sé allo scioglimento del matrimonio, ma chiede che ciò avvenga in accoglimento della sua riconvenzione. Ora, per l'art. 61 LDIP la pronuncia del divorzio è retta dal diritto svizzero (cpv. 1), a meno che i coniugi abbiano una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro sia domiciliato in Svizzera (cpv. 2). In concreto marito e moglie sono entrambi cittadini svizzeri (doc. B allegato all'istanza per il tentativo di conciliazione, nel fascicolo “misure provvisionali”), di modo che allo scioglimento del matrimonio si applica il diritto svizzero. Dal 1° gennaio 2000 (RU 1999 pag. 1142) quest'ultimo è retto dalla legge nuova (art. 7 a cpv. 1 tit. fin. CC), che si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). Ove si tratti di una causa già decisa in primo grado, i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7 b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso sul principio. Controversa è la causa del divorzio, l'appellante insistendo – come detto – perché esso sia pronunciato in accoglimento della riconvenzione, per colpa preponderante del marito. Ciò non influisce tuttavia sullo scioglimento del matrimonio, che come tale ha assunto carattere definitivo in virtù del vecchio diritto ( Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht , Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Con l'entrata in vigore della legge nuova la riconvenzione è dunque diventata caduca. Al riguardo l'appello si rivela ormai privo d'oggetto.

#### **E. 3**

La moglie contesta il diritto di visita ai figli che il Pretore ha accordato all'ex marito. Sostiene che nel 1992 costui ha abusato sessualmente di una delle due figliastre, la quale al momento dei fatti non era neppure quattordicenne, e che in gioventù egli ha già subito condanne, oltre che per traffico di stupefacenti, proprio per atti di libidine su fanciulli. A parere dell'appellante si giustifica dunque, nell'interesse dei figli, di impedire qualsiasi relazione personale dei figli con il padre, tanto più che \_\_\_\_\_ (la maggiore) rifiuta di incontrarlo, mentre \_\_\_\_\_ (il quale aveva solo sei mesi all'epoca della separazione) nemmeno lo conosce. In subordine l'appellante chiede che il diritto di visita sia esercitato almeno sotto stretta sorveglianza dei servizi sociali statunitensi e si dichiara disposta a venire in Svizzera una volta l'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, per consentire un diritto di visita accompagnato. a) Per quanto attiene alla legge che disciplina

le relazioni personali tra genitori e figli, fa stato la predetta Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP; SJ 121/1999 I pag. 224 consid. 3a/bb). Gli art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 di tale accordo dispongono l'applicazione della lex fori (cfr. anche Schwander in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht*, IPR, op. cit., n. 45 ad art. 85 LDIP; Jametti Greiner in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, pag. 964 n. 101), ossia in concreto l'ordinamento svizzero, e più precisamente il nuovo diritto (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). Al riguardo l'art. 144 cpv. 2 CC prescrive che i figli sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'audizione è destinata – fra l'altro – a proteggere la personalità dei figli (FamPra.ch 4/2000 pag. 705 consid. 5.3; Sutter/Freiburghaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, n. 8 ad art. 144 CC; cfr. anche DTF inedita del 27 maggio 2002 in re AX c. BX, inc. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, consid. 3.1 con richiami di dottrina e di giurisprudenza). L'interesse dei figli è determinante anche per valutare l'opportunità di un'eventuale rinuncia all'ascolto (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 37 ad art. 144 CC). Fra le ragioni che giustificano di soprassedere all'audizione la dottrina annovera la dimora all'estero (Stettler, *Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le divorce de leurs parents*, in: CFPD, *Il nuovo diritto del divorzio*, Lugano 2002, pag. 153 n. 44; Reusser in: *Vom alten zum neuen Scheidungsrecht*, op. cit., pag. 199 n. 4.85; Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, pag. 170 n. 781), in particolare qualora ciò osti all'ascolto entro un termine ragionevole. In concreto, come detto, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ risiedono con la madre in Florida. Quest'ultima ha dichiarato in una lettera del 12 marzo 2001 alla Camera (nel fascicolo d'appello) che i ragazzi non parlano italiano e non dispongono dei mezzi finanziari per sopperire alle spese di viaggio. Data la lontananza, la precaria situazione finanziaria e le difficoltà linguistiche non si può ragionevolmente pretendere che i figli tornino in Svizzera solo per essere ascoltati. Quanto all'audizione negli Stati Uniti, la commissione rogatoria inoltrata dalla presidente della Camera il 20 giugno 2001 è stata respinta il 9 agosto 2002 dall' Office of Foreign Litigation, Civil Division – oltre un anno dopo la presentazione della richiesta – perché gli interessati risultavano sconosciuti all'ultimo recapito fornito dalla madre. Considerato il tempo occorso all'autorità statunitense per rilasciare siffatta dichiarazione, l'audizione rogatoria dei figli implicherebbe con ogni probabilità una dilazione di un altro anno (cfr. anche le informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in: [www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/336.htm](http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/336.htm)). E una simile attesa non farebbe che infondere nei ragazzi inutili tensioni, procrastinando oltre ogni ragionevole termine la definizione delle relazioni personali con il padre, su cui i genitori si disputano ormai da quasi dieci anni. Ciò posto, le difficoltà sorte nel sentire i figli residenti negli Stati Uniti giustificano – in via eccezionale e a tutela del loro interesse – di soprassedere all'audizione.

b) Il genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno entrambi il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nel suo apprezzamento il giudice non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1 con rinvii). Il divieto o la revoca di relazioni personali tra genitore e figlio (art. 274 cpv. 2 CC) costituisce nondimeno un provvedimento ultimo, prospettabile solo qualora gli effetti negativi di un diritto di visita non possano essere rimediati altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b). Le relazioni personali devono costituire, in tal caso, un serio pericolo per il bene del figlio (genitore che – per

esempio – trascura gravemente il figlio, evita di instaurare con lui un vero legame, esercita il diritto di visita in modo irregolare senza alcuna giustificazione, lede l'integrità fisica, psichica o sessuale del minorenne, minaccia di portare il figlio all'estero: Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts , 5ª edizione, pag. 135 n. 19.21 segg. con riferimenti). c) In concreto emerge dal fascicolo processuale che il \_\_\_\_\_ 1994 l'attore è stato denunciato dalla moglie per presunti abusi sessuali ai danni della figliastra tredicenne \_\_\_\_\_ (doc. 2 nell'incarto penale richiamato). Quest'ultima ha riferito che nell'estate del 1992 il patrigno si sarebbe introdotto più volte nella sua camera, durante la notte, e l'avrebbe ripetutamente toccata nelle parti intime mentre lei fingeva di dormire (doc. 5 e 16, pag. 1 a metà, nell'incarto penale richiamato). Ciò è suffragato dalla testimonianza dell'amica \_\_\_\_\_, stando alla quale la ragazza, nel maggio del 1993, le avrebbe confidato “che il patrigno negli ultimi mesi aveva l'abitudine di andare in camera sua di notte e di toccarla nelle parti intime” (verbale del 22 giugno 1998, pag. 27 in alto). Ed è stato confermato pure dalle dichiarazioni rese in sede penale dall'appellante, secondo la quale il marito avrebbe finanche ammesso l'accaduto e per questo motivo avrebbe abbandonato l'abitazione coniugale (doc. 3, pag. 6 nell'incarto penale richiamato). Numerosi testimoni hanno ripetuto poi quanto l'appellante medesima aveva loro confidato sugli abusi commessi dal marito (deposizioni di \_\_\_\_\_, doc. 23 pag. 1 nel mezzo, di \_\_\_\_\_, doc. 25 pag. 2 in alto, e di \_\_\_\_\_, doc. 27 pag. 2 in alto, nell'incarto penale richiamato; deposizioni di \_\_\_\_\_, verbale dell'8 maggio 1996, pag. 12 verso il basso, di \_\_\_\_\_, verbale del 5 luglio 1996, pag. 15 in alto, e di \_\_\_\_\_, verbale citato, pag. 18 nel mezzo). d) L'attore non nega, dal canto suo, di aver provato “una certa attrazione” per la figliastra. Sostiene tuttavia di non averne mai abusato sessualmente, ma di essersi limitato ad accarezzarle le braccia e i capelli (doc. 11, pag. 2 a metà; doc. 14, pag. 3 a metà, nell'incarto penale richiamato). La diretta interessata conferma le accuse (doc. 5 e 16, pag. 1 a metà, nell'incarto penale richiamato), ma prove affidabili fanno difetto. Quanto ai testimoni appena citati, essi si limitano a riferire il racconto della convenuta e quello della ragazza, ciò che non basta per accertare il fatto (cfr. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). Il procedimento penale non è infine di ausilio ai fini del giudizio, poiché il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di abbandono (del \_\_\_\_\_ 1996, nell'incarto penale richiamato, II). e) Le ammissioni dell'attore sulle carezze alle braccia e ai capelli della figliastra nell'estate del 1992, come pure l'attrazione da lui riconosciuta non mancano di ambiguità e destano sospetti, tanto più di fronte alle accuse della ragazza. Ciò deve indurre a cautela per quel che concerne le relazioni con i figli minorenni, anche in assenza di riscontri a livello penale. Nulla permette tuttavia di affermare – né l'appellante pretende – che l'attore abbia commesso abusi sessuali o di altro genere sui suoi propri figli. La specialista del Florida Department of Children & Families che ha esperito indagini sui bambini nel novembre 1996 non ha riscontrato tracce o sospetti di abusi (rapporto del 27 gennaio 1997, fascicolo giallo “perizia”, act. XV). Sia come sia, il Pretore ha tenuto conto della delicatezza del caso limitando il diritto di visita del padre alla sola giornata, escluso il pernottamento. L'appellante non spiega per quale motivo un diritto di visita così limitato sarebbe inidoneo a tutelare il bene dei figli. Quanto al divieto di ogni contatto, esso violerebbe il precetto della proporzionalità, il diritto alle relazioni personali potendo essere rifiutato solo in presenza di indizi concreti di minaccia al bene dei figli (DTF 122 III 404), mentre un diritto di visita accompagnato può essere adottato solo ove il bene del figlio sia messo a tal punto in pericolo che sussistano le condizioni per privare il

genitore della custodia parentale (RDT 1999 pag. 34 punto 2.2). Essa configura inoltre una soluzione d'emergenza e dev'essere limitata nel tempo (DTF 119 II 205 consid. 3, 120 II 233 consid. 3b; RDT 1999 pag. 34 in basso e pag. 35 in alto; Hegnauer, op. cit., pag. 138 n. 19.31). Ne discende che il diritto di visita accompagnato non sarebbe proponibile, comunque sia, fino alla maggiore età dei figli. Nel caso concreto, per altro, i figli non denotano problemi di alcun genere (cfr. il citato rapporto del 27 gennaio 1997). Non vi è quindi motivo né per sopprimere il diritto di visita né per introdurre modalità più restrittive di quelle già adottate dal Pretore. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

#### **E. 4**

Le parti non hanno formulato conclusioni sul riparto di eventuali averi di vecchiaia presso istituti di previdenza professionale. La sentenza del Pretore è anch'essa silente al riguardo. La divisione delle prestazioni d'uscita è retta nondimeno dalla massima ufficiale ( Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 21 ad art. 7 b tit. fin. CC). Per quel che è della legge applicabile, una parte della dottrina reputa che la divisione degli averi di cassa pensione sia disciplinata dal diritto al quale soggiace l'istituto di previdenza ( Dutoit, Droit international privé suisse , 3<sup>a</sup> edizione, n. 5 ad art. 63 LDIP con riferimenti). Altri autori propendono per l'applicazione del diritto del divorzio ( Jametti Greiner, op. cit., pag. 937 n. 52). Nel caso in esame la questione può rimanere indecisa. Dal fascicolo processuale non risulta infatti che le parti abbiano mai conseguito redditi da attività lucrativa superiori al minimo previsto per l'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP combinato con l'art. 5 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: OPP 2; RS 831.441.1) o che abbiano versato contributi alla previdenza professionale. La convenuta sostiene di avere lavorato come venditrice di gelati e di avere svolto lavori di pulizia occasionali in appartamenti di vacanza (duplica e replica riconvenzionale, pag. 6 verso il basso), ma non consta che ciò avvenisse in qualità di lavoratore dipendente. Essa soggiunge di avere esercitato per qualche tempo l'attività di massaggiatrice in Florida, ma come libera professionista (memoriale citato, pag. 7 in alto). Il marito, dal canto suo, non ha mai avuto alcuna occupazione stabile durante il matrimonio, limitandosi a sostituire sporadicamente la moglie nella vendita di gelati (deposizione di \_\_\_\_\_, verbale del 5 luglio 1996, pag. 18 in alto). Donde la presumibile assenza di averi di cassa pensione da suddividere fra le parti.

#### **E. 5**

L'appellante chiede il versamento di un contributo alimentare in suo favore di fr. 1300.– mensili. Al riguardo gli art. 63 cpv. 2 e 49 LDIP rinviano alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.01; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 63 LDIP), il cui art. 8 cpv. 1 sancisce l'applicazione della legge del divorzio, ossia in concreto del diritto svizzero (consid. 2). Per l'art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC fa stato anche in questo caso la legge nuova. a) Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale disposizione pone il principio per cui dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo ( Sutter/Freiburghaus , op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del diritto previgente (

Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve tenere conto – fra l'altro – della ripartizione dei compiti avuta dai coniugi durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 1 CC; Schwenzer in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, op. cit., n. 41 ad art. 125 CC). b) Dal fascicolo processuale si evince che in concreto, come detto, il marito non ha mai esercitato un lavoro fisso durante la vita in comune (consid. 4). La stessa appellante ha riconosciuto del resto che lei stessa si doveva preoccupare di “sbarcare il lunario” (replica e duplice riconvenzionale, pag. 6 verso il basso), mentre l'attore “non ha mai contribuito minimamente al sostentamento della famiglia” (appello, punto 6). Il che è stato confermato anche dalla testimone \_\_\_\_\_, stando alla quale “durante la bella stagione [la moglie] aveva un carretto per la vendita dei gelati di cui si occupava lei personalmente; spesso aveva anche i bambini con sé durante questo lavoro. Non ho mai visto \_\_\_\_\_ occuparsi della vendita dei gelati; lo vedevo trafficare in casa, pitturare ecc., ma non mi risulta che esercitasse un'attività lucrativa” (verbale dell'8 maggio 1996, pag. 10 nel mezzo; cfr. anche le testimonianze di \_\_\_\_\_, verbale del 5 luglio 1996, pag. 14 verso il basso, e di \_\_\_\_\_, verbale citato, pag. 18 in alto). Ciò posto, non è dato a dividersi come la moglie possa pretendere dal coniuge un contributo alimentare, già per il fatto che non si ravvisa alcun nesso di causalità tra la sua pretesa indigenza e il matrimonio. Su questo punto l'appello si rivela una volta ancora inconsistente.

## **E. 6**

L'appellante postula da ultimo un contributo mensile di fr. 700.– complessivi per i figli. L'obbligo di mantenimento tra genitori e figli è regolato anch'esso dalla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 63 cpv. 2 e 83 cpv. 1 LDIP), la quale prevede al riguardo una serie di criteri di collegamento alle leggi della dimora abituale del creditore (art. 4), della cittadinanza comune (art. 5) o dell'autorità adita (art. 6). La Svizzera, tuttavia, si è riservata di applicare la propria legge interna qualora il creditore e il debitore siano entrambi cittadini svizzeri e il debitore dimori abitualmente in Svizzera (Bucher, *Droit international privé suisse*, vol. II, Basilea 1992, pag. 259 n. 784). In concreto sia i bambini sia il padre sono cittadini svizzeri (doc. B allegato all'istanza per il tentativo di conciliazione, nel fascicolo “misure provvisionali”). L'attore risiede inoltre ad \_\_\_\_\_ (doc. A allegato all'istanza citata). Ciò conduce all'applicazione del diritto svizzero, in specie della legge nuova (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). a) Il giudice del divorzio disciplina il contributo di mantenimento del genitore non affidatario secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Per l'art. 285 cpv. 1 CC, il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, tenendo conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di lui. Il coniuge debitore non può essere ridotto, in ogni modo, a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb). Determinante non è però il reddito effettivo, ma quello che il debitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, considerata la sua formazione professionale, l'età, il tempo a disposizione, lo stato di salute e la situazione del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycher in: *Handbuch des Unterhaltsrechts*, Berna 1997, pag. 48 n. 1.52 segg.). Se il suo reddito non consente di assicurare il mantenimento della famiglia, egli può essere tenuto inoltre a far fronte al pagamento degli obblighi alimentari attingendo alla propria sostanza (DTF 114 II 24 consid. 5b; Hegnauer in: *Berner Kommentar*, Berna 1997, n. 54 ad art. 285 CC con rinvii; I CCA, sentenza del 24 febbraio 2000 nella causa V., consid. 9). b) Dagli atti si desume che

l'attore lavora attualmente come venditore ambulante di panini, bibite e gelati (certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, act. IX). Dal 1993 al 1996 egli ha potuto contare su un reddito medio di circa fr. 1240.– mensili (tassazioni relative al biennio 1995/96, doc. M, e al biennio 1997/98, doc. O). Il suo fabbisogno minimo, non contestato dalle parti, è stato calcolato dal Pretore in fr. 1802.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese per l'alloggio fr. 370.–, oneri sociali fr. 367.20, premio della cassa malati fr. 39.85), cui occorre aggiungere – d'ufficio – un importo di fr. 75.– per adeguare il minimo esistenziale ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ pag. 74), onde un totale di fr. 1877.05 mensili. Ne risulta un ammanco di fr. 637.05 mensili, ragion per cui l'interessato non appare in grado, con le sue sole entrate, di corrispondere un contributo alimentare per i figli. Nulla muterebbe al riguardo neppure se gli si volesse imputare un reddito ipotetico. Non si può infatti ragionevolmente pretendere ch'egli, quarantenne, senza particolari qualifiche e disoccupato da anni, sia in grado di conseguire un guadagno sufficiente per coprire anche solo il suo fabbisogno minimo. Invano si cercherebbe poi nel fascicolo processuale un indizio qualsiasi che avvalorasse la tesi dell'appellante, secondo cui il marito avrebbe “sempre vissuto d'espediti e di redditi non dichiarati” (appello, punto 6). c) Ciò posto, rimane tuttavia il fatto che l'attore, com'egli medesimo riconosce nelle osservazioni all'appello (pag. 4 in basso), dal passaggio in giudicato del dispositivo sulla liquidazione del regime dei beni potrà disporre di US\$ 38 464.50 provenienti dalla vendita della proprietà in Florida, che corrispondono attualmente a oltre fr. 55 000.–. In simili circostanze ben si può pretendere ch'egli dimostri un minimo di responsabilità e versi per ogni figlio almeno fr. 100.– mensili dall'inoltro della domanda riconvenzionale (gennaio del 1995) fino alla maggiore età dei beneficiari. Resta ovviamente riservato un aumento di tale somma nel caso in cui la sua situazione finanziaria migliori (art. 286 CC), come pure l'obbligo di prestare garanzia ove sorgessero fondati motivi per ritenere ch'egli si accinga a dissimulare o a dissipare la sostanza (art. 292 CC). Non si giustifica invece di adeguare i contributi al rincaro, essendo i medesimi fondati su una sostanza e non su un reddito indicizzabile (Schwenzer, op. cit., n. 4 ad art. 128 CC). In proposito l'appello merita dunque parziale accoglimento e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza. Conformemente all'art. 143 n. 1 CC, il dispositivo della sentenza deve menzionare inoltre la sostanza presa in considerazione per il calcolo dei contributi (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 11 ad art. 143 CC).

#### **E. 7**

con rinvio). Per quel che concerne gli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ha compensato le ripetibili. Tale dispositivo, per altro non impugnato, può rimanere così com'è, il giudizio odierno non incidendo in misura apprezzabile sul suo risultato. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante dev'essere respinta. Costei si è vista riconoscere dal Pretore infatti una spettanza di US\$ 38 464.50 in liquidazione del regime dei beni, importo con cui potrà far fronte alle spese di causa. A prescindere dalla parvenza di buon esito dell'appello (art. 157 CPC), la convenuta non può essere considerata indigente (art. 155 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato: \_\_\_\_\_ è tenuto a versare a \_\_\_\_\_, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 100.– mensili non indicizzati per ogni figlio (fondato su una sostanza del debitore che ammonta a US\$ 38 464.50), oltre l'eventuale assegno di famiglia, a decorrere dal 1° gennaio 1995 fino alla

maggior et  dei beneficiari. Per il resto l'appello   respinto e la sentenza del Pretore   confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante, sono posti per met  a carico di lei e per l'altra met  a carico di \_\_\_\_\_. Le ripetibili sono compensate. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante   respinta. 4. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht ver ffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.